



**COMUNE DI CARBONIA**  
**Provincia del Sud Sardegna**

**Parere n. 7**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 del mese di marzo, in videoconferenza, si sono riuniti i Revisori dei Conti del Comune di Carbonia per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 7 del 27 marzo 2024 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026: Riapprovazione".

Sono presenti:

Vacca Maria Laura – Presidente del Collegio;

Soru Pietro – Componente del Collegio;

Pinna Franco – Componente del Collegio.

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e della programmazione del fabbisogno del personale;

Visto

- l'art. 6 commi 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;
- l'art. 6, comma 1 del Dl 80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021 stabilisce che i Comuni con più di 50 dipendenti, devono adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare del D. Lgs. 150/2009 e della legge 190/2021. Tale termine si riferisce a tutti gli Enti locali che hanno approvato i bilanci di previsione 2024/2026 entro il 31 dicembre 2023. Gli Enti che approvano i bilanci 2024/2026 entro il termine del 15 marzo 2024, come disposto con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023, avranno per l'adozione del PIAO l'ulteriore termine di 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio (Art. 8 del Dpcm 132/2022). In merito si rammenta che con DPR n. 82 del 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2022, è stato adottato il regolamento per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti (non abrogati) dal Piano integrato di attività e organizzazione, che risultano: Piano dei fabbisogni (Art. 6, Dlgs 165/2001); Piano delle azioni concrete, (Art. 60 bis e 60 ter, Dlgs 165/2001; Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche ( Art. 2, comma 594, lettera



a), legge 244/2007); Piano delle performance (Art. 10, Dlgs 150/2009); Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art.1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a) legge 190/2012; Piano organizzazione per il lavoro agile ( Art. 14, comma 1, legge 124/2015); Piano di azioni positive (articolo 48, comma 1, Dlgs 198/2006).

- il decreto del Ministro per la P.A. di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del P.I.A.O anche per gli enti di minori dimensioni;
- il D.L. n. 13/2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in particolare, l’articolo 8, ai sensi del quale: *“il tetto degli incarichi dirigenziali a tempo determinato che gli enti locali incaricati dell’attuazione degli interventi finanziati, in tutto in parte, con le risorse del PNRR possono conferire, ex art. 110 del D. lgs. 267/2000, è elevato dal 30% per cento dei posti dirigenziali previsti nella dotazione organica al 50%”,* al fine di “consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del medesimo Piano;

#### Dato atto

- che il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al D. lgs. 165/2001, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ha modificato, superandolo, il concetto di “dotazione organica”, dovendosi tradurre, d’ora in avanti, non già come elenco delle figure professionali assegnate a ciascun settore, area o servizio, bensì come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tal fine tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali, di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006;
- che il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto, con l’art. 33, a modificare la disciplina relativa alle capacità assunzionali superando la logica del turn over a favore di quella della sostenibilità finanziaria, ferma restando, anche in questo caso, la perdurante applicazione dei tetti di spesa stabiliti dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

#### Considerato

- che in base al D.M. 27 marzo 2020 il Comune di Carbonia si colloca nella categoria dei comuni c.d. virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e entrate correnti come risultanti dall’ultimo



rendiconto approvato risulta inferiore ai valori soglia, per fascia demografica, individuati dalle tabelle 1 e 3 del medesimo decreto.

- che come si evince dal prospetto allegato alla programmazione 2023-2025 il Comune di Carbonia si colloca abbondantemente sotto il valore soglia stabilito per i comuni con un numero di abitanti compreso tra i 10.000 e 59.999 (lettera f. art. 4, D.M. 17 marzo 2020), pari al 27%;
- che ai sensi dell'art, comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- che tale valore è fissato nella somma di euro 7.165.577,80;

Dato atto che il piano Triennale dei Fabbisogni di Personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei bisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o dimissioni di servizio, ove individuate;
- le strategie di copertura dei fabbisogni, ove individuate;
- le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze per livello organizzativo e per filiera professionale;
- le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Esaminata la seguente documentazione trasmessa con mail del 18 marzo dal Dirigente del IV settore Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco:

- Piano dei fabbisogni di personale periodo 2024-2026.

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quello più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Vista la Sezione 3.3 (piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO predisposto dall'Ente, trasmesso al Collegio in data 27 marzo 2023, e dato atto che la stessa costituisce modifica al Programma Triennale del Personale 2023/2024, come da ultima variazione della Giunta Comunale n. 294 del 20 dicembre 2023 (parere del Collegio dei revisori n. 30 del 13 dicembre 2023 riportato a pagina 8 del DUP).

Dato atto che in tale sezione 3.3 del PIAO, viene prevista per il periodo 2024/2026:



- cessazioni che si verranno a realizzare nel triennio 2024/2026 e di cui si programma la sostituzione (vedi tabella pag. 24/29 del Piano all'interno del PIAO);
- azioni di reclutamento a tempo indeterminato nel triennio 2024/2026 di cui alle figure indicate nel prospetto riportato alla pagina 25-26/29 del Piano all'interno del PIAO;
- dettaglio dei maggiori costi determinati dalla programmazione della spesa del personale, contenuta entro i limiti dettati dalle linee di indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 2/2024, in rapporto ai minori costi generati da cessazioni già avvenute e non ancora coperte, e o da cessazioni che si dovranno verificare nel corso del triennio, come da prospetto riportato alle pagine 26-27-28/29 del Piano dei fabbisogni all'interno del PIAO.

#### Considerato

- che sono stati rilasciati i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della delibera di Giunta comunale con la quale si delibererà in merito al PIAO, espressi dai relativi responsabili dei Servizi.
- che si rende necessario integrare il PIAO facendo confluire il Piano dei Fabbisogni di Personale relativamente alle specifiche necessità riportate nella sottosezione 3.3;
- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024/2026, inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2024/2026, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- che in conseguenza delle eventuali assunzioni previste nel Piano in oggetto, verrà successivamente accertato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio, al momento in cui esse verranno attuate.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

**esprime parere favorevole**, ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 7 relativamente alla sezione 3.3 del PIAO "Piano triennale dei fabbisogni di personale: Riapprovazione".